

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01130/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2021, proposto da

Ambito Territoriale Caccia Bi 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Siletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Graglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Merani, Andrea Cermele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza contingibile e urgente nr.33 del 29/10/2021 avente ad oggetto “*istituzione del divieto di caccia ai sensi dell'art.21 Legge nr. 157 del 11/2/1992 nella frazione Casale Bertolotto per la stagione venatoria 2021/2022*”, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Graglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'ordinanza sindacale àncora la sussistenza del pericolo effettivo di un danno grave all'incolumità pubblica, in tesi legittimante l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, alla salvaguardia della tranquillità e della sicurezza degli allievi della Scuola di valle sita in Casale Bertolotto, esposta ad allegato turbamento dell'amplificazione sonora dei colpi esplosi nell'esercizio dell'attività venatoria;

Rilevato che il calendario venatorio e il calendario scolastico si sovrappongono esclusivamente nella giornata del mercoledì, di tal ché non appare debitamente motivata la limitazione disposta in via d'urgenza dell'attività venatoria nelle residue giornate del sabato e della domenica;

Ritenuto, peraltro, meritevole di approfondimento il tema decisivo della sussistenza della competenza comunale a dettare disposizioni regolatrici dell'attività venatoria valevoli per l'intera durata della stagione, in particolare a mente del requisito di contingibilità che deve contraddistinguere il potere sindacale di ordinanza *ex art. 54 TUEL*;

Ritenuto, in definitiva, di ravvisare profili di apprezzabilità delle esigenze cautelari prospettate dall'Associazione ricorrente da soddisfarsi, in via interinale e nelle more della delibazione di merito, nella prudente rimodulazione degli effetti inibitori del provvedimento impugnato alle sole giornate in cui appare sussistere il

lamentato pericolo alla tranquillità e sicurezza degli allievi del plesso scolastico di valle;

Stimato equo compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie la domanda di sospensione cautelare nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:

a) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato nelle giornate del sabato e della domenica;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 maggio 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Flavia Riso, Primo Referendario

Angelo Roberto Cerroni, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Angelo Roberto Cerroni

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO